

+390412791374

Ministero della Salute

DSVETOC

0003028-P-28/05/2013

I.2.a.c/30



12288366

AZIENDE ULSS DEL VENETO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO e
S. I. A. N. LORO SEDI



PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA

Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
 ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

Ufficio III - EX-DSVET

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE		U.L.S.S. n. 4	
U.P. VETERINARIA		ALTO VICENTINO	
Data di arrivo		30 MAG. 2013	
Data registraz.	28 MAG. 2013	N.	20328
Prot. N.	225793	TH	7 CI.7
numero classificazione	Pratica / Fascicolo		
E.900.02.16			

Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Ufficio Affari Generali
 Fax. 06 84912237

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
 Fax. 06 36857106

Servizi Veterinari
 Assessorati alla Sanità
 delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento e
 Assessorato all'Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano

E p.c.
 Uff.09 ex DGSAN

Federalimentare
 Fax. 06 5903342

Oggetto: esportazione temporanea di prodotti alimentari di origine animale e vegetale verso il Brasile.

Si informa che il Ministero brasiliano dell'Agricoltura, della zootecnia e dell'approvvigionamento ha pubblicato la normativa che regola l'importazione temporanea dei prodotti alimentari di origine animale e vegetale destinati al consumo delle squadre nazionali di calcio e delle delegazioni ufficiali che parteciperanno ai prossimi grandi eventi sportivi, in primis la Coppa delle Confederazioni 2013 e Coppa del Mondo 2014.

Si riportano qui di seguito le principali indicazioni a cui bisognerà attenersi e si allega il testo della normativa, con relativa traduzione :

1) I soggetti che possono presentare la richiesta di importazione di tali prodotti sono: organizzazioni, delegazioni, istituzioni ed entità indicate dalla Federazione Internazionale delle Associazioni di Calcio (FIFA) e accreditate presso l'Autorità doganale nazionale (Receita Federal do Brasil - RFB).

2) Le organizzazioni, delegazioni, istituzioni ed entità citate dovranno nominare un rappresentante legale, con poteri legalmente costituiti e conferiti, per agire a loro nome presso il MAPA.

+390412791374

3) Il rappresentante legale dovrà richiedere al MAPA, con almeno 30 giorni di antecedenza alla data prevista dell'arrivo in Brasile dei prodotti, l'autorizzazione per l'importazione di tali merci, utilizzando i moduli allegati alla circolare. Le domande potranno essere presentate di persona, via posta, fax o email (gabsda@agricultura.gov.br). Il dipartimento competente del MAPA (SDA) si pronuncerà entro il termine massimo di 15 giorni continuativi a partire dalla data del ricevimento della domanda d'autorizzazione.

4) Rimane espressamente vietata la commercializzazione dei prodotti importati attraverso tale iter. Le organizzazioni, delegazioni ed entità interessate (art.2) saranno considerati responsabili per la destinazione finale dei residui e del materiale eccedente non consumato.

5) Le autorizzazioni all'importazione concesse saranno inoltrate direttamente al Servizio o Unità di Vigilanza Agricola e di Allevamento VIGIAGRO operante nell'aeroporto o porto o altro punto di ingresso della merce, come indicato nella richiesta di autorizzazione all'importazione. In caso di sopravvenuto cambiamento del punto di ingresso dei prodotti di origine animale e vegetale dovrà essere fatta comunicazione ufficiale al MAPA-SDA in modo da informarne l'Unità VIGIAGRO preposta.

6) Il rappresentante legale dovrà registrare l'entità rappresentata presso l'Unità VIGIAGRO, in conformità a quanto stabilito dalla normativa MAPA, IN n.36/2006. A tale scopo, egli dovrà presentare un documento di identità e la lettera di conferimento di poteri per fini di rappresentanza presso il MAPA.

7) Il rappresentante legale dovrà corredare la richiesta di autorizzazione all'importazione della documentazione citata nella circolare (certificati sanitari/fitosanitari, bolla d'accompagnamento, documentazione doganale).


8) I prodotti di origine animale e vegetale non accompagnati dall'opportuna documentazione o che non potranno comunque essere importati in Brasile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore saranno trattenuti o rinviati all'estero oppure distrutti. Tutte le spese saranno a carico dell'importatore.

9) Il controllo dei bagagli accompagnati sarà realizzato osservando quanto disposto dalla normativa vigente (IN dell'8 febbraio n.SRF/SDA/ANVISA 819 e "Portaria Congiunta" del 16 maggio 2008 n. COANA/GGPA/VIGIAGRO 14) e saranno utilizzati, ove possibile, meccanismi d'ispezione non invasiva.

Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto descritto nella regolamentazione allegata al fine di poter importare in Brasile i prodotti alimentari per uso e consumo degli atleti, e delegazioni ufficiali al seguito in occasione degli eventi sportivi citati.

Nel chiedere a codesti Assessorati di voler cortesemente informare di quanto sopra i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti nonché Enti ed operatori economici interessati, si ringrazia per la collaborazione.

Il Capo Dipartimento
(Dott. Romano Marabelli)



Referente:
Ilaria Graco - 06.59946936
email: i.graco@sanita.it

+390412791374

TRADUZIONE NON UFFICIALE**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E RIFORNIMENTO
GABINETTO DEL MINISTRO
CIRCOLARE ("ISTRUZIONE NORMATIVA") DEL 15 MARZO 2013 N. 12.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E RIFORNIMENTO, nell'uso delle funzioni che gli conferisce l'art. 87, paragrafo unico, inciso II, della Costituzione, alla luce di quanto disposto nel Decreto del 2 aprile 1934 n. 24.114 e nel Decreto del 3 luglio 1934 n. 24.548 e considerando quanto risulta nel Processo n. 21000.000511/2013-24, risolve:

Art. 1° - Stabilire le procedure per l'importazione di prodotti di origine animale e vegetale, di provenienza straniera, per l'utilizzo o consumo nell'ambito degli eventi della Coppa delle Confederazioni del 2013, della Coppa del Mondo del 2014 e altri eventi associati, che si svolgeranno nel Paese in periodo simultaneo o concomitante.

Art. 2° - Le procedure stabilite da questa Circolare verranno applicate nei casi di importazione di prodotti di origine animale e vegetale, di provenienza straniera, richiesti dalle organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità indicate dalla Federazione Internazionale delle Associazioni di Calcio (FIFA) e accreditate presso l'Autorità Doganale nazionale (Receita Federal do Brasil - RFB).

Paragrafo Unico - Le rappresentanze diplomatiche dei Paesi partecipanti dovranno rifarsi alle procedure definite nella presente Circolare.

Art. 3° - Le organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità citate nell'articolo precedente dovranno nominare un rappresentante legale, con poteri legalmente costituiti e conferiti per intercedere a loro nome presso il Ministero dell'Agricoltura, Allevamento e Rifornimento (MAPA).

Capitolo I - Dell'autorizzazione all'importazione

Art. 4° - I rappresentanti legali di cui tratta l'articolo precedente dovranno richiedere anticipatamente al MAPA l'autorizzazione per l'importazione di prodotti di origine animale e vegetale, che verranno utilizzati negli eventi della Coppa delle Confederazioni del 2013 e nella Coppa del Mondo del 2014.

§ 1° - La domanda di autorizzazione all'importazione dovrà essere inoltrata con i moduli di cui agli Allegati I, II e III della presente Circolare, alla Segreteria di Difesa Agricola e di allevamento (SDA), presentando le informazioni richieste e la descrizione specifica dei prodotti da importare.

§ 2° - La domanda di cui tratta il § 1° potrà essere effettuata:

I - mediante l'ottenimento di un numero di protocollo recandosi presso la Sezione di Protocollo della SDA, sita nella Esplanada dos Ministérios, blocco D, Annesso B, stanza 406, Brasília/DF;

+390412791374

II – via posta, con ricevuta di ritorno, indirizzando la domanda alla SDA del MAPA, all'indirizzo: Esplanada dos Ministérios, bloco D, Anexo B, stanza 406, CAP 70043-900 Brasília/DF;

III – via fax, indirizzato alla SDA: (+55 – 61 - 3224.3995); oppure

VI – mediante posta elettronica, inviata all'indirizzo: gabsda@agricultura.gov.br;

§ 3° – La domanda di cui tratta il § 1° dovrà essere presentata con un anticipo minimo di 30 (trenta) giorni continuativi rispetto alla data prevista dell'arrivo in Brasile dei prodotti di origine animale e vegetale.

Art. 5° – La SDA si pronuncerà entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni continuativi a partire dalla data del ricevimento della domanda d'autorizzazione.

§ 1° – Nell'analizzare l'autorizzazione, verrà considerato il carattere specifico dell'importazione, destinata esclusivamente all'utilizzo e consumo nell'ambito degli eventi vincolati alla Coppa delle Confederazioni del 2013 e alla Coppa del Mondo del 2014, rimanendo espressamente vietata la commercializzazione dei prodotti importati.

§ 2° – Le autorizzazioni all'importazione concesse saranno inoltrate direttamente al Servizio o Unità di Vigilanza Agricola e di Allevamento-VIGIAGRO, nel punto di entrata della merce indicata nella richiesta di autorizzazione all'importazione (“Solicitação de Autorização para Importação”) e al rappresentante legale dell'interessato.

§ 3° – In caso di alterazione del punto d'ingresso dei prodotti di origine animale e vegetale dovrà essere fatta comunicazione immediata alla SDA “per opportuna conoscenza dell'Unità VIGIAGRO”.

Capitolo II – Del registro del rappresentante legale

Art. 6° – Il rappresentante legale delle organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità citate nell'Articolo 2° dovrà registrare l'entità rappresentata presso l'Unità VIGIAGRO, in conformità alle esigenze stabilite nell'Atto Normativo (IN) MAPA n. 36/2006.

Paragrafo Unico – Sono documenti obbligatori per realizzare la suddetta registrazione:

I – Documento di conferimento di poteri delle organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità citate nell'Articolo 2°, per i fini di rappresentanza presso il MAPA; e

II – Documento d'identità del rappresentante legale indicato.

Capitolo III – Della domanda per l'autorizzazione all'importazione dei prodotti agricoli e di allevamento importati:

Art. 7° – La domanda per l'autorizzazione all'importazione dei prodotti importati verrà richiesta dai rappresentanti legali delle organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità citate nell'Articolo 2° presso il Servizio o Unità della Vigilanza Agricola e di Allevamento-VIGIAGRO, competente per l'entrata in Brasile dei prodotti di origine animale e vegetale.

+390412791374

Art. 8° - Dovranno essere presentati i seguenti documenti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'importazione dei prodotti importati:

§ 1° - Per importazione di prodotti di origine animale:

I - Certificato sanitario internazionale, quando richiesto, in ottemperanza ai quesiti sanitari stabiliti nell'Autorizzazione d'Importazione della SDA;

II - Bolla di accompagnamento, ove presente; e

III - Documentazione doganale.

§ 2° - Per importazione di prodotti di origine vegetale:

I - Certificato fitosanitario, quando richiesto, in ottemperanza ai quesiti fitosanitari stabiliti nell'Autorizzazione d'Importazione della SDA;

II - Bolla di accompagnamento, ove presente; e

III - Documentazione doganale.

Capitolo IV - Delle procedure di controllo.

Art. 9° - Il controllo dei prodotti di origine animale e vegetale, importati dalle organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità citate nell'Articolo 2°, verrà realizzato con carattere prioritario, con l'obiettivo di conferire maggior celerità alla procedura di autorizzazione all'importazione dei prodotti.

Art. 10° - Il controllo di cui tratta l'articolo precedente comprenderà le seguenti tappe:

I - Analisi della documentazione presentata: e

II - ispezione fisica.

Paragrafo Unico - L'autorizzazione all'importazione dei prodotti di origine animale e vegetale importati dalle organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità citate nell'Articolo 2°, rimane condizionata alla conformità che sarà riscontrata nelle due fasi di controllo.

Art. 11 - I prodotti di origine animale e vegetale importati dalle organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità citate nell'Articolo 2° che non possono essere introdotti nel Paese secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore, saranno trattenuti e rinviati all'estero oppure distrutti, a seconda del caso e tutte le spese che ne derivano saranno a carico dell'importatore.

Art. 12 - Le organizzazioni, delegazioni, istituzioni e entità citate nell'Articolo 2°, che realizzeranno l'importazione di prodotti di origine animale e vegetale, saranno responsabili per la destinazione finale dei residui e del materiale eccedente non consumati.

Paragrafo Unico - La destinazione finale di cui tratta il primo comma del presente articolo dipenderà della natura dei prodotti importati e del trattamento determinato dalla SDA, in base a quanto stabilito nell'autorizzazione all'importazione.

+390412791374

Capitolo V - Delle procedure di controllo dei bagagli

Art. 13 - Il controllo dei bagagli accompagnati verrà realizzata osservando quanto disposto negli atti "Istruzione Normativa Congiunta del 8 febbraio 2008 n. SRF/SDA/ANVISA 819", e "Portaria Congiunta del 16 maggio 2008 n. COANA/GGPAF/VIGIAGRO 14", dovendo utilizzare, ove possibile, meccanismi d'ispezione non invasiva.

Art. 14 - I prodotti di origine animale e vegetale, i loro sottoprodotti e residui, intercettati nella procedura di controllo del bagaglio, e con ingresso vietato nel Paese, verranno trattenuti e rinviati all'estero, oppure distrutti.

Capitolo VI - Delle Commissioni Tecniche

Art. 15 - Sono istituite la Commissione Tecnica Centrale nell'ambito della SDA, e le Commissioni tecniche locali all'interno delle Sovrintendenze Federali di Agricoltura situate nelle città sede dei giochi e negli altri Stati considerati strategici per la protezione agricola e degli allevamenti.

§ 1° - La Commissione Tecnica Centrale sarà costituita da Fiscali federali agricoli e di allevamento della SDA indicati dallo stesso Dipartimento di Salute Animale, dal Dipartimento di Sanità Vegetale - DSV, dal Dipartimento per l'Ispezione di Prodotti di Origine Animale - DIPOA, dal Dipartimento d'ispezione di prodotti di origine vegetale - DIPOV, dal Dipartimento di controllo di prodotti per allevamento e dal Dipartimento di controllo prodotti per l'agricoltura e dal Coordinamento Generale del Sistema di Vigilanza Agricola e di Allevamento Internazionale.

§ 2° - È competenza della Commissione Tecnica Centrale l'analisi delle domande d'autorizzazione previa per l'importazione e i tramiti necessari per dare seguito alle domande provenienti dai settori pubblico e privato, collegate alla realizzazione della Coppa delle Confederazione del 2013 e della Coppa del Mondo del 2014.

§ 3° - La Commissione Tecnica Locale sarà costituita da rappresentanti dei Servizi di Salute Animale e della Sanità Vegetale, dei Servizi o Unità di Vigilanza Agricola e di Allevamento indicati e sotto il coordinamento del Capo della Divisione di Difesa Agricola e di Allevamento.

§ 4° - È competenza della Commissione Tecnica Locale promuovere i tramiti necessari per dare seguito alle domande provenienti dai settori pubblico e privato, relazionate con la realizzazione della Coppa delle Confederazioni del 2013 e della Coppa del Mondo del 2014, nell'ambito delle loro competenze giuridiche.

Capitolo VII - Delle disposizioni finali

Art. 16 - Le procedure previste dalla presente Circolare non impediscono l'applicazione delle misure di fiscalizzazione e controllo sanitario e fitosanitario determinate dalla legislazione in vigore.

Art. 17 - I casi omissi in questa Circolare saranno risolti dal MAPA.

Art. 18 - Questo Atto Normativo entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione.

MENDES RIBETRO FILHO



+390412791374

ALLEGATO I

**DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DI ALLEVAMENTO, DESTINATI ALLA COPPA DELLE CONFEDERAZIONI E ALLA COPPA DEL MONDO -
DATI DEL RICHIEDENTE**

1. Nome della persona fisica o giuridica:	
2. CPF (codice fiscale persona fisica) o CNPJ (codice fiscale persona giuridica):	3. Registro presso il MAPA, se esiste:
4. Indirizzo:	
5. Città:	6. UF (Unità della Federazione):
7. Telefono/Fax:	8. E-mail:
9. Finalità dell'importazione:	

ALTRE INFORMAZIONI

1. Data d'imbarco (prevista):	2. Data di sbarco (previsto):
3. Porto d'ingresso nel Paese:	4. Mezzo di trasporto:
5. Città:	6. UF (Unità della Federazione):

Dichiaro per i dovuti fini che la(e) merce(i) citata(e) nell'allegato modulo non sarà(saranno) oggetto di commercializzazione, essendo destinata(e) per ... (*informare la finalità*), che verrà realizzata(o) presso il (*fornire l'indirizzo*):

città/UF: _____

durante le date comprese tra: (*giorno/mese/anno*) e (*giorno/mese/anno*).

Quindi, assumo la responsabilità quanto all'uso e consumazione del(i) prodotto(i).

Tramite la presente, assumo l'impegno di procedere al trattamento e alla destinazione finale dei residui e materiale eccedente, non consumati, in conformità alle esigenze stabilite dalla Segreteria di Difesa Agricola e di Allevamento.

(*locale e data*)

(*nome e firma*)



ALLEGATO II

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DATI DELLA MERCE

PER L'USO DEL RICHIEDENTE					PER USO ESCLUSIVO DELLA SDA	
Descrizione del prodotto	Natura (in natura o industrializzato)	Tipo d'imballaggio	Qtà. (kg)	Paese di origine	Parere (Autorizzato/Vietato)	Trattamento e Destinazione Finale

_____ (locale e data)

_____ (nome e firma)

ALLEGATO III

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE DATI DELLA MERCE

PER L'USO DEL RICHIEDENTE					PER USO ESCLUSIVO DELLA SDA	
Descrizione del prodotto	Natura (in natura o industrializzato)	Tipo d'imballaggio	Qtà. (kg)	Paese di origine	Parere (Autorizzato/Vietato)	Trattamento e Destinazione Finale

_____ (locale e data)

_____ (nome e firma)

D.O.U., 18 marzo 2013 – Sezione 1 (Gazzetta Ufficiale del Brasile e data di pubblicazione)

